



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Mauro Orefice, Lucilla Valente, Giuseppa Maneggio, Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva, Cristiana Rondoni;

Consiglieri:

Paola Cosa, Giancarlo Astegiano, Vincenzo Chiorazzo, Valeria Franchi, Maria Rita Micci, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi;

Primi Referendari:

Tatiana Calvitto, Giuseppe Lucarini, Patrizia Esposito, Giuseppe Vella, Giuseppe Massimo Urso.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, e, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4;

VISTA la nota dell'11 maggio 2026 (prot. 1315 del 15 maggio 2026), con la quale il Presidente di NBFC s.c.a.r.l. ha trasmesso la delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima società del 17 aprile 2026, recante oggetto "Procedura finalizzata all'acquisizione, da parte di National Biodiversity Future Center s.c.a.r.l., di partecipazioni in società operanti come incubatori e/o acceleratori attivi nel settore della biodiversità - progetto NBFC - CN33 - CUP B73D21014990006", comprensiva degli allegati;

VISTA la comunicazione del 9 giugno 2026, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 11 giugno 2026;

UDITO, nell'adunanza dell'11 giugno 2026, il relatore, Consigliere Angelo Maria Quaglini.

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota n. 1315 dell'15 maggio 2026, il Presidente di National Biodiversity Future Center s.c.a.r.l. (di seguito anche NBFC) ha trasmesso la delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima società del 17 aprile 2026, con la quale è stata approvata l'operazione di acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale della società Bio4Dreams S.p.a. (di seguito anche B4D); ciò ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 d.l.gs. 175 del 2016 (di seguito TUSP).

2. A titolo di inquadramento va richiamato come la NBFC sia stata costituita da un gruppo di enti di ricerca e università, con il concorso anche di soggetti privati, quale soggetto gestore (HUB) di un'iniziativa nell'ambito del PNRR e, più in dettaglio, dell'investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni nazionali di R&S", riconducibile alla componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" della Missione 4 "Istruzione e ricerca" (cfr. deliberazione di queste Sezioni riunite n. 26/2023).

In questo contesto, l'operazione societaria sottoposta ora ad esame si pone a valle di una procedura pubblica, avviata ad ottobre 2025, con la quale è stato selezionato l'operatore economico privato con qualifica di incubatore certificato e/o acceleratore (nel caso di specie Bio4dreams S.p.a.), con il quale collaborare nella creazione e promozione di *start up* nella biodiversità. Tale collaborazione assume le forme di un partenariato istituzionalizzato, da realizzarsi mediante sottoscrizione – da parte di NBFC - di un aumento di capitale a pagamento di B4D, scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo pari a 1.199.957,00, di cui 25.531,00 a capitale e 1.174.426,00 a sovrapprezzo. Secondo quanto riportato nell'atto deliberativo in discorso, detto importo, che rappresenta circa il 3,47 per cento del capitale di B4D, è imputabile al progetto PNRR di cui NBFC ha assunto la qualifica di HUB. Parallelamente, le due società hanno concordato di stipulare un Accordo di investimento e un Patto parasociale al fine di disciplinare i rapporti nonché i reciproci diritti ed obblighi, tra cui la costituzione di una "Business Unit Biodiversità", quale struttura verticale interna di Bio4Dreams dedicata alla trasformazione di risultati scientifici, tecnologie e progetti ad impatto in iniziative imprenditoriali nel settore della biodiversità, a cui sarà assegnata una contabilità separata in grado di rappresentare, in via autonoma, le attività e le passività riferibili alla relativa operatività, nonché i relativi ricavi, costi e le connesse proiezioni economico-finanziarie.

Da ultimo, nella relazione illustrativa allegata alla delibera del CdA, si precisa che l'operazione di investimento è stata autorizzata dal Ministero per l'università e la ricerca e dai revisori internazionali del progetto.

3. Concluso l'esame della documentazione trasmessa, con comunicazione del 9 giugno 2026 sono state convocate queste Sezioni riunite ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, della sopra menzionata delibera del CdA di NBFC s.c.a.r.l.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sulla delibera del CdA di NBFC s.c.a.r.l. del 17 aprile 2026, con la quale è stata approvata l'operazione di acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale della società Bio4Dreams S.p.a.

2. In via preliminare, va osservato che la competenza – sul piano astratto – di queste Sezioni riunite a conoscere dell'operazione in discorso trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia di queste stesse Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, essendo la fattispecie in discorso ascrivibile al *“peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*. Con riferimento alla NBFC queste Sezioni riunite hanno già riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del richiamato principio di diritto in tema di competenza (delibera n. 26 del 2023), collocandosi la relativa costituzione nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.4 *“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di Campioni nazionali di R&S”*, avviato sulla base di avviso pubblico del MUR finalizzato alla creazione di cinque Centri nazionali dedicati alla ricerca *“di frontiera”* e con la partecipazione al capitale sociale di molteplici soggetti universitari pubblici dislocati sul territorio nazionale.

3. In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare

riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

4. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

5. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere autonomamente.

6. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv)* compatibilità con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne

pubblicità sul proprio sito istituzionale.

7. Alla luce del richiamato quadro normativo, deve ritenersi che l'atto deliberativo trasmesso non rientri nel novero di quelli sottoposti a controllo della Corte dei conti da parte dell'art. 5 TUSP. Come già affermato da queste Sezioni riunite (deliberazione n. 8/2026), l'intera impostazione del richiamato art. 5 TUSP, sia nella parte relativa alle disposizioni in tema di onere di motivazione analitica degli atti societari, sia in quella inerente alla procedura di controllo, si rivolge alle amministrazioni pubbliche - definite come le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni, gli enti pubblici economici e le autorità del sistema portuale (art. 2, c. 1, lettera a) - chiamate ad autorizzare l'operazione di costituzione o acquisto di partecipazioni, sia che la stessa assuma le forme di intervento diretto, sia nelle ipotesi di acquisizioni indirette. Queste ultime, poi, rientrano nel perimetro di applicazione della norma solamente se detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Gli obblighi di motivazione analitica, sul cui adempimento si incentra la verifica rimessa alla magistratura contabile, gravano individualmente su ciascuna amministrazione controllante e non possono ritenersi sostituiti, in via unitaria, dalla delibera della società tramite la quale si realizza l'operazione di acquisto indiretto.

8. Deve ritenersi, quindi, escluso dall'ambito del controllo rimesso a questa Corte dei conti dall'art. 5 TUSP l'atto deliberativo del CdA di NBFC, gravando gli adempimenti previsti da tale disposizione sulle amministrazioni socie, ove, sulla base della valutazione informata di queste ultime, ricorrano i presupposti per la configurazione di una relazione di controllo pubblico nei confronti della NBFC, da riscontrarsi sulla base della definizione contenuta nella lettera m), del comma 1 dell'art. 2 TUSP, e delle linee interpretative fornite dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, dichiara il non luogo a deliberare sull'istanza con la quale il Presidente di NBFC s.c.a.r.l. ha trasmesso la delibera del CdA del 17 aprile 2026 della medesima società, di autorizzazione all'acquisto di una quota del capitale della Bio4dreams S.p.a., ai fini del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito al NBFC s.c.a.r.l., ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2026.

IL RELATORE

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 15 giugno 2026.

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco